

SOGGETTI BENEFICIARI	AMMONTARE DEL CREDITO	MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE
<p>INVESTITORI (art.26, co.4, DL 34/2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che effettuano direttamente conferimenti in denaro in una o più società <u>dal 20.05.2020 al 31.12.2020</u> • soggetti che effettuano indirettamente conferimenti in denaro in una o più società <u>dal 20.05.2020 al 31.12.2020</u> attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, non a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e residenti nel territorio dello Stato <p>Soggetti esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria (art. 162-bis Tuir) • società di partecipazione finanziaria e non assimilate • imprese operanti nel settore assicurativo • imprese qualificabili al 31.12.2019, come “imprese in difficoltà” ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Reg. UE n. 651/2014 • la società conferente non deve controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, non deve essere sottoposto a comune controllo o collegato con la conferitaria e non deve essere da quest'ultima controllato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 10.08.2020 (escluse le patrimonializzazioni infragruppo) 	<p>Credito d'imposta = 20% del conferimento in denaro effettuato in una o più società con un conferimento massimo di 2 milioni di euro.</p> <p>Importo del bonus massimo spettante = euro 400.000 (20% di 2.000.000).</p> <p>CONDIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferimento che consista in un aumento di capitale a pagamento, effettuato in esecuzione di una delibera successiva al 19.05.2020 e interamente versato entro il 31.12.2020 (novità DdL Bilancio 2021: sino al 30.06.2021). • va iscritto contabilmente nel capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione • conferimento massimo agevolabile pari a 2 milioni di euro (limite riferito al soggetto investitore) 	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate da parte dell'investitore o, dell'organismo di investimento collettivo. • Modalità: c.d. “click day” • fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 2 miliardi di euro per il 2021° • Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di effettuazione del conferimento e negli anni successivi fino ad esaurimento • in compensazione F24, a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. • Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'art. 147 del D.L. n. 34/2020) di cui alla Legge n. 388/2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla Legge n. 244/2007.
<p>CONFERITARI (art.26, co.8, DL 34/2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> • S.p.A., sapa, S.r.l., srls, società cooperative, società europee e società cooperative europee, aventi sede legale in Italia o SO in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'UE o SEE • che abbiano registrato ricavi 2019 > di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro • che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai 	<ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto • fino al 30% (Novità DdL Bilancio 2021: 50% per i conferimenti fatti nel primo semestre 2021) dell'aumento di capitale deliberato e versato. 	

<p>mesi di marzo e aprile 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • in situazione di regolarità contributiva e fiscale • in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente. • non rientranti tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea • che non si trovino nelle condizioni ostative in materia di Leggi antimafia e di misure di prevenzione, di cui all'articolo 67 D.Lgs. 159/2011. <p>Soggetti esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intermediari finanziari, • società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate • imprese operanti nel settore assicurativo. 		
--	--	--